



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE "TOGO ROSATI"



S.I.Me.Ve.P.



S.I.Ve.M.P. Marche

***Recupero delle Eccedenze e Contrasto allo Spreco Alimentare  
Prospettive, Tendenze, Nuovi Progetti***  
Porto San Giorgio (FM), 11 ottobre 2018

L'etica e la solidarietà degli IZZSS nel  
recupero e redistribuzione delle aliquote di alimenti  
sottoposte ad analisi con esito favorevole

Elena Rocchegiani

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche «Togo Rosati»

Progetto pilota della Sezione di Pisa  
Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana

## Recuperare gli alimenti in ottimo stato di conservazione, prelevati per le ispezioni sanitarie per donarli a chi ha bisogno

L'**idea di recuperare** quelle che in termine tecnico si definiscono aliquote integre, ossia campioni di carne e di pesce refrigerato o congelato acquisite dalle autorità sanitarie, ma non utilizzate per le analisi, è nata alla fine del 2014, partendo dall'esigenza etica di limitare gli sprechi.

Il **desiderio di evitare** questo spreco ha indotto a studiare un percorso in modo da recuperare il cibo già sottoposto a verifica, rispettando la catena del freddo e mantenendolo in idonee condizioni di conservazione dal prelievo al Posto d'ispezione frontiera sino allo stoccaggio in laboratorio, e per concludersi con la consegna alle mense della Caritas o all'emporio solidale.



# I campioni «allo stato estero» del PIF

I campionamenti eseguiti dal PIF come “campioni allo stato estero” sono suddivisi in 3 aliquote, di cui **due aliquote sono consegnate in Sezione** per l’analisi di prima istanza e l’eventuale ripetizione/revisione di analisi, e la terza aliquota con le modalità previste dall’art. 11, par. 5 e 6 del Reg. 882/2004, è consegnata all’importatore per un eventuale ulteriore parere di esperti.

*Circolare Ministero della Salute Prot. DG SAN 0015199-p-10/05/2011 Aspetti applicativi del reg. 882/2004 – Diritto di controanalisi su alimenti di o.a. e non animale, materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti e mangimi sottoposti a controllo ufficiale*

se le analisi prima istanza conformi  
destino aliquota di scorta???



# Restituzione all'Importatore Oppure....



Per i campioni il cui esito analitico di prima istanza risulti conforme, le aliquote vengono conservate in congelatore per 60 giorni e poi smaltite come **rifiuti speciali**.

nel biennio 2013-2014, nella sola sezione di Pisa sono stati avviate allo smaltimento, circa 900 chili di carni bovine

# Domanda: esiste atto ostativo alla donazione delle aliquote di scorta??

- Spreco alimento perfettamente edibile
- inquinamento
- Costi smaltimento

## *Costituzione di un gruppo di lavoro*



*dicembre 2014*

Formulazione quesito specifico al Ministero della Salute ufficio I  
ex DGSAN

*Aprile 2015*

# Risposta favorevole



*Ministero della Salute*

- Legge n. 155 del 16/07/2003 ( cd. Legge del Buon Samaritano)
- Art. 1 commi 236,237,238,239 Legge n. 147 del 27/12/2013 ( cd. Legge di Stabilità 2014)
- Stesura protocollo chiaro ed ufficiale a supporto del progetto

# Legge 155 16/07/2003

## c.d. Legge del Buon samaritano

- Equipara al **consumatore finale** le **Onlus** che raccolgono e distribuiscono il cibo ai poveri.
- In tal modo si affida alle organizzazioni anche il **compito di garantire la sicurezza alimentare**, così come avviene nel contesto familiare.
- L'equiparazione al consumatore finale non comprende le fasi della filiera alimentare di produzione e/o trasformazione ed è **limitata** a quelle di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti.
- Il donatore anche per i prodotti donati deve garantire la rintracciabilità come previsto dal Reg. CE178/2002 art 18.



MENO SPRECO  
PIÙ SOLIDARIETÀ  
LE AZIONI DI COOP  
PER RIDURRE E DONARE  
LE ECCEDENZE ALIMENTARI

# Legge di stabilità 2014

## Art.1 commi 236° 237 Legge 147/2013

- le **Onlus** che forniscono alimenti agli indigenti e gli **OSA** che donano detti alimenti alle Onlus **devono garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di propria competenza**
- Questo obiettivo è raggiunto anche attraverso la predisposizione di specifici *Manuali di corretta prassi operativa* in conformità a quanto previsto dal Regolamento CE 852/2004



# Individuazione caratteristiche parte beneficiaria

- Possesso requisiti giuridici previsti dall' Art. 10 D.Lgs 460 del 4 dicembre 1997
- In grado di garantire quanto previsto dalle Linee guida Ministero della Salute del 28 gennaio 2011
- Manuale corretta prassi operativa per gli enti caritatevoli

***Manuale per corrette prassi operative per le organizzazioni caritative***

***- CARITAS ITALIANA FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE O.N.L.U.S.***

***Secondo Articolo 8 del Regolamento (CE) N. 852/2004.***

Validato dal Ministero della Salute in conformità al Regolamento (CE)

n. 852/2004. Prima Edizione Ottobre 2015



# Caratteristiche aliquote da destinarsi a donazione

- Conservate in laboratorio in regime di **temperatura controllata**;
- esclusivamente in **confezione originale**
- destinate alla donazione solo quelle **non utilizzate per la prova** (aliquote di scorta);
- assicurata la **tracciabilità in ciascun passaggio**;
- risultate **conformi a tutte le determinazioni analitiche** a cui sono state sottoposte;
- prima della consegna mantenute con le stesse modalità previste dal sistema qualità per i laboratori accreditati in base alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (**costante monitoraggio dello stato di conservazione**);
- presenza su verbale **espressa rinuncia alla restituzione da parte dell'importatore**



# Flusso Operativo



- Comunicazione ad Onlus della disponibilità alimenti
- consegna ad Onlus previa verifica integrità aliquote, data scadenza o tmc, compilazione registro donazioni e ddt



- 7 ottobre 2015 firma protocollo di intesa tra IZSLT e P.I.F.
- 23 ottobre 2015 prima consegna ad Ente caritatevole
- ottobre 2016 estensione progetto a sezione di Firenze IZSL
- da ottobre 2015 donati oltre **1500 kg** di prodotti alimentari

### *Ricadute del progetto*

- Recupero alimento perfettamente edibile
- Riduzione costi smaltimento
- Diminuzione produzione rifiuti



# La legge Gadda

## Art. 2. comma c) Definizioni Eccedenze alimentari

Sono prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- invenduti o non somministrati per carenza di domanda;
- ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita;
- rimanenze di attività promozionali;
- prossimi al raggiungimento della data di scadenza;
- rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti;
- invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici;
- invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione;
- non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione;

## ma anche:

- residui della prova dei campioni, aliquote analizzate con esito favorevole provenienti da laboratori riconosciuti
- Invenduti o ritirati dalla vendita per sottopeso;
- lotto non leggibile o non corretto;
- etichettatura errata (es. lista ingredienti errata o incompleta)
- Prodotti finiti della panificazione e i derivati degli impasti di farina che non necessitano di condizionamento termico rimasti invenduti dopo le 24 ore;
- eccedenze di prodotti agricoli in campo o di prodotti di allevamento;
- Prodotti alimentari idonei confiscati dalle Autorità.

# La legge Gadda

## Art. 7 Modifica alla L. n.147/2013

L'**articolo 7**, prevede che l'**obbligo di garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti**, nel caso di distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari ceduti dagli operatori del settore alimentare, riguardi non più le sole organizzazioni non lucrative, **ma anche gli Enti pubblici** nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopi di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, che promuovono e realizzano attività di interesse generale – qualificati all'articolo 2 come **donatori** – e non solo, le Onlus.


## La legge Gadda

### Art. 5 Requisiti e conservazione delle eccedenze alimentari per la cessione gratuita

- L'articolo 5 dispone che i “donatori”, devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti in linea con quanto stabilito dal Reg. (CE) 852/2004 e dall'art. 1, co. 236, della legge di stabilità (L. 147/2013) in materia di corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti oggetto di distribuzione gratuita.
- **I donatori sono considerati responsabili** – in base alle norme della legge n. 155/2003 - del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino al momento della cessione.
- E' previsto che si operi una selezione degli alimenti in base ai requisiti di qualità e di igiene e l'adozione delle misure necessarie ad evitare rischi di commistione o di scambio tra i prodotti destinati a diversi impieghi.

# Nota Prot. 0017687- 26/7/2017

## Direzione Generale Sanità e Farmaci Veterinari



0017687-26/07/2017-0088AF-MDE-9

Trasmissione elettronica  
N. prot. DGSF in DocuPA/PEC

Ministero della Salute  
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI  
Ufficio 1 - Ufficio 2 - Ufficio 3

Registro - Classifi

A: UVA/CAVAC/PVF  
Loro Sedi

11ZZSS  
Loro Sedi

Oggetto: distribuzione di prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi

La Legge del 25 giugno 2003, n. 155 "Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale", cosiddetta "Legge del Buon Samaritano", come da ultimo modificata dalla Legge n. 166 del 19 agosto 2016 "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi", promuove azioni volte a favorire le donazioni di cibo idoneo al consumo, che altrimenti sarebbe destinato a diventare rifiuto, ad associazioni non lucrative che operano nel settore della solidarietà ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Le suddette norme sono finalizzate a promuovere azioni che favoriscono ed agevolano il recupero tempestivo di alimenti che, sebbene ancora idonei al consumo, vengono esclusi dalla catena alimentare e destinati allo smaltimento per motivi di varia natura.

A tal proposito, nel 2015 è stata realizzata un'apposita convenzione, approvata dal Ministero della Salute, tra l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana (IZSLT) e il FIF di Livorno, per attuare un progetto di donazione ad organizzazioni senza scopo di lucro (ONLUS) delle seconde aliquote dei campioni, una volta acquisito l'esito favorevole delle analisi.

Il suddetto progetto di solidarietà, avviato nell'ottobre 2015 dalla Sezione di Pisa dell'IZSLT e successivamente esteso anche alla Sezione di Firenze, ha consentito di recuperare, nel rispetto dei parametri della sicurezza alimentare, notevoli quantitativi di prodotti carni ed ittici, altrimenti destinati allo smaltimento come rifiuti speciali.

Oggetto: distribuzione di prodotti alimentari ai fini della solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi

La legge del 25 giugno 2003 n. 155 «*Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari ai fini della solidarietà sociale*» cd «*Legge del Buon Samaritano*», come da ultimo modificata dalla Legge 166 del 19/08/2016 «*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici ai fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*» promuove azioni volte a favorire le donazioni di cibo idonee o al consumo che altrimenti sarebbe destinato a diventare rifiuto, ad associazioni non lucrative che operano nel settore della solidarietà ai sensi dell' Art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460.

Le suddette norme sono finalizzate a promuovere azioni che favoriscano ed agevolano il recupero tempestivo di alimenti che, sebbene ancora idonei al consumo, vengono esclusi dalla catena alimentare e destinati allo smaltimento per motivi di varia natura



# Nota Prot. 0017687- 26/7/2017

## Direzione Generale Sanità e Farmaci Veterinari

A tal proposito nel 2015 è stata realizzata un'apposita convenzione, approvata dal Ministero della Salute, tra l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana (IZSLT) e il PIF di Livorno, per attuare un progetto di donazione ad organizzazioni senza scopo di lucro (ONLUS) delle seconde aliquote dei campioni, una volta acquisito l'esito favorevole delle analisi

Il suddetto progetto di solidarietà avviato nell'ottobre 2015 dalla Sezione di Pisa dell'IZSLT e successivamente esteso alla Sezione di Firenze, ha consentito di recuperare, nel rispetto dei parametri della sicurezza alimentare, notevoli quantitativi di prodotti carnei ed ittici, altrimenti destinati allo smaltimento come rifiuti speciali.

Considerati i risultati positivi raggiunti, la scrivente Direzione Generale propone di **estendere il modello di convenzione** concordato tra, tra l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana (IZSLT) e il PIF di Livorno (*Allegato*) **a tutto il territorio nazionale al fine di consentire la gestione delle seconde aliquote dei campioni alimentari di origine animale, analizzate con esito favorevole, per destinarle ad enti socio assistenziali.**

La realizzazione del progetto su scala nazionale consentirà di recuperare ingenti quantitativi di cibo a fini di solidarietà sociale ed avrà, inoltre, con ulteriore vantaggio quello di abbattere i costi di smaltimento e distruzione delle aliquote campionarie di alimenti perfettamente salubri con riduzione dell'impatto sull'ambiente.

Si invitano pertanto, codesti Uffici e Laboratori in indirizzo ad attivarsi per realizzare analoghi progetti per la riduzione degli sprechi alimentari, verificando lo schema di convenzione proposto dalla scrivente direzione e adeguando congiuntamente, ove necessario, alle peculiari attività territoriali e, concluso l'iter, a darne opportuna informazione alla scrivente direzione.

# Convenzione tra l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale ..... e l'UVAC/PIF di ..... per la gestione delle seconde aliquote dei campioni di alimenti di o.a. analizzate con esito favorevole per la destinazione ad enti caritatevoli per il consumo alimentare

## Premesso

- che il Ministero della Salute ha dato parere favorevole alla richiesta di poter attuare un progetto di donazione ad organizzazioni senza scopo di lucro (ONLUS) delle seconde aliquote dei campioni di alimenti di o.a. prelevati dall'UVAC/PIF di ..... Una volta acquisito l'esito favorevole delle analisi
- che lo stesso Ministero della salute ha indicato come norma di riferimento la Legge n. 155/2003 successivamente modificata dalla Legge 166 del 19/08/2016;
- Che nella norma vengono equiparate al «consumatore finale» le varie organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale che operano nel settore della solidarietà ai sensi dell'Art. 10 del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460, effettuando in questo caso una distribuzione di pasti e cibo alle fasce più bisognose della popolazione
- Che le norme di cui sopra sono finalizzate a promuovere azioni che favoriscano e che agevolino il recupero tempestivo di alimenti che, sebbene ancora idonei al consumo,, vengono esclusi dalla catena alimentare per motivi di varia natura
- Che i Posti di Ispezione frontaliere (PIF) esaminano campioni di alimenti di o.s. provenienti da Paesi terzi e che gli IZZSS avviano allo smaltimento notevoli quantitativi di alimenti idonei al consumo pervenuti ai propri laboratori come seconda aliquota
- Che tali quantitativi evidenziano spreco di risorse poiché questi alimenti possono essere reinseriti nel circuito alimentare
- Vista la nota del Ministero della Salute DGISAN n. 20428 del 17/05/2017:

# Convenzione tra l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale ..... e l'UVAC/PIF di ..... per la gestione delle seconde aliquote dei campioni di alimenti di o.a. analizzate con esito favorevole per la destinazione ad enti caritatevoli per il consumo alimentare

## ■ L'IZS... e il PIF...

### CONVENGONO QUANTO SEGUE

**Art.1** l'UVAC/PIF invia all'IZS Sezione di... i campioni di alimenti da analizzare con la liberatoria firmata dall'interessato al carico concernete la rinuncia alla seconda aliquota integra in caso di esito favorevole delle analisi e a sua volta la sezione dell'IZS comunica al PIF l'esito delle analisi

**Art. 2** In caso di esito favorevole delle analisi e di ammissione in libera pratica della partita , il PIF tramite email comunica all'IZS l'autorizzazione a svincolare le aliquote non utilizzate da destinare alla donazione. Gli alimenti destinati alla donazione sono quelli non processati in laboratorio facenti parte della seconda aliquota integra e dovranno essere custoditi nella loro **confezione originale integra**.

**Art. 3** Le aliquote da destinare alla donazione mantengono la veste di campione e sono conservate con le stesse modalità previste dal Sistema Qualità dell'Istituto.

**Art. 4** Nel momento in cui l'alimento è disponibile per la donazione, l'organizzazione beneficiaria viene contattata da parte dell'Istituto per e-mail dove verranno riportate le caratteristiche dei prodotti. L'organizzazione riconosciuta non lucrativa di utilità sociale deve possedere le caratteristiche di cui all'art.1 comma 236, della legge 27/12/2013 n. 147 e deve indicare i nominativi delle persone autorizzate a ritirare gli alimenti

**Art.5** Per ogni aliquota consegnata è prevista la compilazione di un registro di consegna presso l'accettazione della Sezione di... secondo lo schema allegato alla presente convenzione di cui è parte integrante

**Art.6** La presente convenzione ha durata di tre anni e potrà essere rinnovata alla scadenza tramite scambio di comunicazioni scritte tra le parti...

# I campioni del PIF che arrivano alla Sezione di Ancona


- Le partite di alimenti sottoposte a controllo da parte del PIF sono, in genere, di grandi dimensioni (10-20 tonnellate). Spesso si tratta alimenti suddivisi in cartoni da 10 Kg o più, appartenenti a lotti differenti con pezzature differenti.
- Gli operatori del PIF preparano le aliquote del campione ufficiale aprendo e mescolando diversi cartoni: i campioni vengono, naturalmente, manipolati ed etichettati in modo tale da garantire la validità sia giuridica sia analitica e consegnati all'IZS con l'apposito verbale.
- Quindi le aliquote consegnate non sono in confezioni originali, con n. di lotto e data di scadenza. Questo tipo di aliquote (merce sfusa) rappresentano circa l'80% di tutti i campioni consegnati all'accettazione della Sezione di Ancona.

# I campioni del PIF che arrivano alla Sezione di Ancona

- Nel periodo gennaio-luglio 2018 sono stati consegnati da parte del PIF Ancona 43 campioni di cui 40 prodotti della pesca, molluschi cefalopodi e conserve di pesce
- La legge Gadda, n. 166 del 2016 all'art 5 dispone che i “donatori” (fra cui gli Enti pubblici sec. Art. 7), sono responsabili – in base alle norme della legge n. 155/2003 - del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino al momento della cessione e adottano tutte le misure necessarie ad evitare rischi di commistione o di scambio tra i prodotti destinati a diversi impieghi. Il donatore anche per i prodotti donati deve garantire la rintracciabilità come previsto dal Reg. CE178/2002 art 18.
- Ne consegue che la principale caratteristica dell'aliquota “di scorta” da destinare a donazione, fatto salvo che deve risultare conforme a tutte le determinazioni analitiche a cui è stata sottoposta, è che sia in **confezione originale ed integra anche per assicurare la tracciabilità ad ogni passaggio.**

# I campioni del PIF che arrivano alla Sezione di Ancona

In Istituto le due aliquote del campione vengono gestite secondo procedura. I tempi di stoccaggio della contraliquota sono stabiliti dall'esito stesso delle prove cui è stato sottoposto il campione in conformità a quanto previsto dalla PGACREF PRT003. L'aliquota di un campione risultato conforme può essere eliminata trascorsi 60 giorni dall'emissione del Rapporto di Prova al PIF.







# Seconde aliquote di campioni di alimenti sfusi

0038084-04/10/2018-DGISAN-MDS-P

  
*Ministero della Salute*  
DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA  
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE  
Segreteria

UVAC PIF – Toscana e  
Sardegna  
[sanvet-li@postacert.sanita.it](mailto:sanvet-li@postacert.sanita.it)  
[sanvet-ss@postacert.sanita.it](mailto:sanvet-ss@postacert.sanita.it)

E. p.c.  
DGSFAF – ufficio 8

IZS Lazio e Toscana  
Sede di Roma - Direzione  
[protocollogenerale@pec.izslt.it](mailto:protocollogenerale@pec.izslt.it)

All.1

**Oggetto:** Donazione a scopo benefico delle seconde aliquote dei campioni di prodotti alimentari prelevati dal PIF (Posto d'Ispezione Frontaliera) di Livorno. Richiesta di parere in merito alla possibilità di estendere la Convenzione alle seconde aliquote di campioni di alimenti sfusi.

In riferimento alla richiesta di codesto Ufficio prot.1681 del 28 settembre u.s., si rappresenta quanto segue.

Tenuto conto delle garanzie igienico-sanitarie prospettate e tenuto conto delle finalità benefiche in coerenza con la normativa vigente e con gli orientamenti contro lo spreco alimentare sostenuti dal Ministero della salute, attraverso la promozione di un atteggiamento responsabile verso il cibo, si esprime parere favorevole alla donazione in oggetto, con l'invito alla scrupolosa osservanza delle procedure previste.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE  
\*F.to Gaetana Ferri

\* "firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993"

Prot. 0038084 del 04,10,2018 DGISAN MDS

Oggetto: Donazione a scopo benefico delle seconde aliquote dai campioni di prodotti alimentari prelevati dal PIF di Livorno. Richiesta di parere in merito alla possibilità di *estendere la convenzione alle seconde aliquote di campioni di alimenti sfusi*

In riferimento alla richiesta di Codesto Ufficio prot. 1681 del 28 settembre u.s.. Si rappresenta quanto segue:

Tenuto conto delle garanzie igienico sanitarie prospettate e tenuto conto delle finalità benefiche in coerenza con la normativa vigente e con gli orientamenti contro lo spreco alimentare sostenuti dal Ministero della Salute, attraverso la promozione di un atteggiamento responsabile verso il cibo, si esprime **parere favorevole alla donazione in oggetto**, con l'invito alla scrupolosa osservanza delle procedure previste.

**Risposta del Ministero della Salute del 4 ottobre 2018**

# Sviluppi futuri

- Applicabilità progetto anche alle altre controaliquote (ASL, NAS, ecc...)
- Riciclo di alimenti non destinabili al consumo umano ma sicuri per l'alimentazione animale:

*La Commissione ha elaborato un piano d'azione per ridurre i rifiuti alimentari nell'ambito della comunicazione sull'economia circolare . Una delle iniziative contemplate consiste – senza competere con l'approvvigionamento delle banche alimentari –, nel valorizzare le sostanze nutritive degli alimenti che, per motivi commerciali o a causa di problemi di lavorazione o di determinati difetti, non sono più destinati al consumo umano, attraverso il loro uso sicuro nell'alimentazione animale, senza compromettere la salute pubblica e degli animali. **L'utilizzo come mangimi di tali alimenti evita che questi materiali siano compostati, trasformati in biogas o smaltiti in discarica o inceneriti.** La distinzione tra alimenti, sottoprodotti di origine animale, mangimi e rifiuti ha evidenti implicazioni rispetto al quadro normativo che disciplina le diverse tipologie di prodotti in questione.*

G.U.C.E. 16/04/2018 - Comunicazione della Commissione «Orientamenti per l'utilizzo come mangimi di alimenti non più destinati al consumo umano» (2018/C 133/02)

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52018XC0416%2801%29>

